

(oggi nel dlgs 50/2016 "*proposta di aggiudicazione*") è un atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lvo n. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato. Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (vedi, in tal senso, per tutte, da ultimo (CS, Sez. IV, n. 67/2016; T.A.R. Lazio, sez. I n. 8050/2015

- In ogni caso anche volendo ricondurre la fattispecie entro la fattispecie dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la stazione appaltante ha sempre il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato.
- nel caso di specie In una adeguata comparazione degli interessi, non essendovi ancora un

provvedimento di aggiudicazione esecutivo, la sola partecipazione alla procedura di gara non ha determinato alcuna aspettativa qualificata in capo ai concorrenti, mentre le mutate (peggiorate) condizioni economiche e finanziarie della stazione appaltante costituiscono motivo adeguato e sufficiente per procedere alla revoca della gara, sulla base di una nuova valutazione sull'interesse pubblico da tutelare (Consiglio di Stato, sez. III, 06.08.2019 n. 5597)

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

DETERMINA

- di PROCEDERE alla revoca della PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - CIG 90649590D1, dandone comunicazione ai partecipanti e pubblicazione sul sito internet di Aimag Spa.

Il Direttore Generale

(Ing. Davide De Battisti)

